

Promemoria

Obbligo di informazione nei confronti dei titolari dell'autorità parentale e diritto all'informazione e di decisione di genitori separati

Servizio giuridico DECA, dicembre 2017

1. Basi legali

- **Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210)**
art. 275a CC
art. 301 segg. CC
- **Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000)**
art. 67 legge scolastica

2. Introduzione

Conformemente all'art. 67 cpv. 1 della legge scolastica, nel quadro della presente legge sono considerate titolari dell'autorità parentale le persone alle quali spetta l'autorità parentale sul bambino in questione. I titolari dell'autorità parentale vengono regolarmente informati sul comportamento e sulle prestazioni dei bambini per i quali esercitano l'autorità parentale e hanno diritto a essere informati dagli insegnanti, dalle autorità scolastiche e dai servizi in merito a dati e questioni che riguardano i bambini per i quali esercitano l'autorità parentale (cfr. art. 67 cpv. 2 della legge scolastica). Se i titolari dell'autorità parentale di un bambino convivono nella medesima economia domestica, la scuola adempie questo obbligo di informazione fornendo regolarmente informazioni ai titolari dell'autorità parentale. In caso di genitori separati invece, da un lato si pone la questione se entrambi i genitori debbano essere informati

regolarmente. D'altro lato è necessario chiarire se e in quale misura al genitore separato spetti un diritto all'informazione. Per rispondere a queste domande, in questa sede è necessario distinguere tra due situazioni:

1. I genitori separati sono entrambi titolari dell'autorità parentale (autorità parentale congiunta).
2. I genitori separati non sono entrambi titolari dell'autorità parentale (autorità parentale esclusiva in capo a un genitore).

3. I genitori separati sono entrambi titolari dell'autorità parentale (autorità parentale congiunta, custodia in capo a uno o a entrambi i genitori)

3.1. In generale

Se entrambi i genitori sono titolari dell'autorità parentale, i loro diritti e i loro obblighi si basano sul contenuto relativo all'autorità parentale secondo l'art. 301 segg. CC. In questo caso entrambi i genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell'autorità parentale che loro compete (art. 304 CC).

In simili casi, in veste di titolari dell'autorità parentale, entrambi i genitori vantano un diritto all'informazione nei confronti della scuola, anche se non sono domiciliati nello stesso luogo. La scuola dal canto suo ha un obbligo di informazione nei confronti dei titolari dell'autorità parentale. Per quanto non siano stati adottati provvedimenti giudiziari o da parte dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) in ordine all'affidamento, bisogna ritenere che l'affidamento spetti a entrambi i genitori. La scuola deve essere informata in caso di cambiamenti riguardo all'affidamento o alla custodia (cfr. art. 68 cpv. 3 della legge scolastica). Essa tuttavia non è tenuta ad attenersi da sé.

3.2. Il diritto all'informazione spettante a genitori separati

In veste di titolare dell'autorità parentale, anche il genitore non titolare della custodia, ma titolare dell'autorità parentale, ha diritto a essere informato riguardo a suo figlio in qualsiasi momento su relativa richiesta. Solo in questo modo i genitori possono adempiere i loro doveri d'educazione nei confronti del proprio figlio. Il diritto all'informazione spettante a entrambi i genitori è rilevante soprattutto quando questi omettono informazioni all'altro. In tali casi la scuola deve informare entrambi i genitori allo stesso modo. Essa non può far valere di aver già informato l'altro genitore.

3.3. L'obbligo di informazione della scuola

Come rilevato inizialmente, secondo l'art. 67 cpv. 2 della legge scolastica i titolari dell'autorità parentale vengono regolarmente informati sul comportamento e sulle prestazioni dei bambini per i quali esercitano l'autorità parentale. Di conseguenza, alla scuola frequentata dai bambini interessati spetta l'obbligo di informare i titolari dell'autorità parentale riguardo alle prestazioni dei loro figli e alle questioni di classe. La scuola è tenuta a informare entrambi i genitori. L'onere supplementare che ne risulta può tuttavia essere attenuato distinguendo tra questioni quotidiane (nota informativa riguardo a una gita di un giorno intero, controllo dei compiti, invito a portare con sé una determinata merenda ecc.) e questioni particolarmente importanti e fondamentali (prestazioni scolastiche, difficoltà sociali in classe, altri problemi in o con la classe). Di norma il genitore non titolare della custodia viene informato solo in merito a questioni particolarmente importanti e fondamentali. Pertanto nella maggior parte dei casi è sufficiente che la scuola provveda a informare il genitore presso il quale il bambino vive durante la settimana. In linea di principio la scuola può ritenere che le informazioni vengano inoltrate all'altro genitore. Il confine tra questioni particolarmente importanti e altre questioni in parte è però poco netto e deve essere definito nel caso specifico (eventualmente mediante accordo scritto tra i genitori e la scuola).

Su richiesta del genitore non titolare della custodia la scuola è tuttavia tenuta a informare quest'ultimo anche in merito alle questioni quotidiane. In linea di principio è sufficiente un'unica richiesta da parte del genitore titolare dell'autorità parentale, ma non della custodia, per ricevere informazioni riguardo a suo figlio su base regolare.

Quando è lecito ritenere che la comunicazione tra i titolari dell'autorità parentale riguardo a tutte le questioni concernenti il bambino sia intatta e funzionante, l'obbligo generale di informazione della scuola nei confronti di entrambi i genitori può essere attenuato nel caso singolo e in accordo con questi ultimi (eventualmente mediante accordo scritto tra i genitori e la scuola).

3.4. Decisioni congiunte

In caso di autorità parentale congiunta, a entrambi i genitori in linea di principio spettano i medesimi diritti e doveri. Decisioni di ampia portata devono pertanto essere prese congiuntamente dai genitori con il coinvolgimento del bambino in misura adeguata all'età. Le decisioni riguardo a questioni quotidiane e molto urgenti vengono prese tuttavia dal genitore che si occupa del figlio. Per questioni quotidiane nel settore scolastico si intendono ad esempio la partecipazione a una gita scolastica, la preparazione a un esame, la gestione dei compiti a casa ecc. Invece questioni riguardo al tipo di scuola, interventi medici importanti o provvedimenti di pedagogia specializzata non sono di natura quotidiana e pertanto necessitano di una decisione congiun-

ta. Se i genitori entrambi titolari dell'autorità parentale non sono in grado di raggiungere un accordo riguardo a simili decisioni e il bene del figlio appare in pericolo, è possibile rivolgersi all'APMA. Quest'ultima può richiamare i genitori ai loro doveri, dare loro istruzioni oppure prendere la decisione al posto dei genitori quale provvedimento adeguato oppure adottare altre misure di protezione del minore.

4. I genitori separati non sono entrambi titolari dell'autorità parentale (autorità parentale in capo a un genitore)

4.1. In generale

I diritti del genitore non titolare dell'autorità parentale si conformano all'art. 275a CC. Secondo quest'ultimo, i genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio (cpv. 1). Inoltre essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui (cpv. 2).

L'art. 275a CC ha lo scopo di far partecipare il genitore senza autorità parentale allo sviluppo di suo figlio e di promuoverne il suo senso di responsabilità per il bene del figlio, anche se egli stesso non può né prendere decisioni per il figlio, né vanta un diritto concreto di essere consultato. Il diritto di partecipare a eventi scolastici deve essere distinto dai diritti all'informazione. Anche genitori a cui non spetta l'autorità parentale possono presenziare alle lezioni dei loro figli, nella misura in cui ciò non pregiudichi l'attività scolastica. In linea di principio vale lo stesso anche per la partecipazione a manifestazioni pubbliche come giorni di visita alla scuola, spettacoli, mostre ecc. Dall'art. 275a CC non è invece possibile dedurre il diritto a partecipare anche a serate informative per genitori. In tali occasioni di norma vengono trattati argomenti che riguardano soprattutto la collaborazione tra responsabili dell'educazione e insegnanti. Se il genitore titolare dell'autorità parentale ha obiezioni giustificate oppure se altri motivi oggettivamente motivati depongono contro una partecipazione, al genitore non titolare dell'autorità parentale può essere vietata la partecipazione a una serata informativa per i genitori.

4.2. Il diritto all'informazione del genitore non titolare dell'autorità parentale

Il diritto all'informazione di genitori non titolari dell'autorità parentale viene disciplinato dall'art. 275a cpv. 1 CC. Secondo quest'ultimo, i genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio. Essi, alla stregua del detentore dell'autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui senza

che sia presente il genitore titolare dell'autorità parentale. Nel settore scolastico, sono considerate persone terze che partecipano alle cure del figlio gli insegnanti, specialisti che forniscono assistenza, psicologi scolastici nonché eventuali terapeuti. Le informazioni devono essere limitate all'ambito di competenza della persona terza (ambito scolastico e/o pedagogico-terapeutico). Devono essere escluse questioni di carattere educativo nonché informazioni relative alla situazione familiare.

Importante: il diritto all'informazione non deve essere oggetto di abuso quale diritto di controllo. Inoltre il genitore non titolare dell'autorità parentale non deve immischiarsi nell'educazione facendo ricorso al diritto all'informazione.

4.3. L'obbligo di informazione nei confronti del genitore non titolare dell'autorità parentale

Di norma, l'obbligo di informare il genitore non titolare dell'autorità parentale riguardo ad avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio è in capo al genitore titolare dell'autorità parentale oppure, se il figlio è posto sotto curatela, al curatore.

Per le persone che partecipano alle cure del figlio non vige un obbligo di informazione generale nei confronti del genitore non titolare dell'autorità parentale. Spetta al genitore non titolare dell'autorità parentale raccogliere le informazioni desiderate mediante relativa richiesta. In linea di principio però si ritiene che un'unica richiesta sia sufficiente per essere informati dall'insegnante su base regolare. Ciò a sua volta comporta un obbligo di informazione da parte delle persone terze che partecipano alle cure secondo l'art. 275a cpv. 1 CC.

4.4. Il diritto di essere sentito del genitore non titolare dell'autorità parentale

Grazie al diritto di essere sentito, il genitore non titolare dell'autorità parentale ha la possibilità di esprimersi e di manifestare la propria opinione riguardo a decisioni importanti per lo sviluppo del figlio. Tale diritto non deve però essere interpretato come diritto di codecisione. In ultima analisi risulta determinante solo l'opinione del genitore titolare dell'autorità parentale. Con riferimento al settore scolastico può trattarsi ad esempio delle seguenti questioni di vita:

- scolarizzazione
- scelta della scuola
- decisione riguardo al posto di apprendistato
- istruzione scolastica speciale

Il genitore non titolare dell'autorità parentale non deve essere sentito in merito a questioni riguardo alle quali il figlio può decidere autonomamente.

Una decisione presa in violazione del diritto di essere sentito da parte del titolare dell'autorità parentale rimane comunque efficace e giuridicamente valida. Il genitore non titolare dell'autorità parentale è comunque libero di presentare una denuncia di minaccia all'APMA se la decisione mette in pericolo il bene del figlio.

4.5. Limitazioni dell'obbligo di informazione, del diritto di essere sentito nonché del diritto di informazione

In linea di principio i terzi che partecipano alle cure del figlio sono autorizzati e tenuti a fornire al genitore senza autorità parentale su sua richiesta le informazioni menzionate, a dare informazioni sempre su sua richiesta e a sentirlo in caso di decisioni importanti. Spetta al genitore titolare dell'autorità parentale informare la persona terza che fornisce informazioni in merito a eventuali limitazioni dovute a provvedimenti giuridici o stabilite dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti. In simili casi può essere richiesto un estratto della sentenza di divorzio o della decisione dell'APMA. Le persone che partecipano alle cure del figlio non devono però attivarsi da sé ed effettuare ricerche al fine di essere certi che i diritti del genitore non titolare dell'autorità parentale non siano limitati.

5. Negazione ed esercizio del diritto all'informazione

Se i genitori o il figlio sono discordi riguardo al contenuto, alla forma o alla frequenza delle informazioni, la scuola può rivolgersi all'APMA. Quest'ultima può prendere decisioni nel caso singolo oppure disporre regole generali di informazione. Essa può ad esempio disporre che un genitore sia obbligato a fornire informazioni scritte, copie di pagelle oppure fotografie ecc. oppure dare incarico a un curatore educativo di procurare e inoltrare regolarmente informazioni, se nessun'altra misura più mite risulta efficace.

Se l'esercizio del diritto di informazione e di essere sentito mette in pericolo il bene del figlio, tale diritto può essere limitato, negato o revocato. Spetta all'APMA verificare se non possa essere disposta una misura proporzionata (oneri, condizioni, curatele educative).